

**STATUTO
DELL' ARCHIVIO GENERALIZIO
DELL' ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI SOMASCHI**

Premessa

Il presente Statuto sostituisce in toto il precedente, già promulgato a Roma il giorno 13 luglio 2013 dal Preposito Generale pro tempore p. Moscone Franco crs.

Costituzione

Art. 1 A norma del can. 419 § 2 CJC, delle disposizioni canoniche in materia e dell' *“Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d' interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche”* del 18 aprile 2000, è costituito l' Archivio Generalizio dell' Ordine dei Chierici Regolari Somaschi (= AGCRS). L' Archivio ha sede presso i locali della Curia Generale, in via di Casal Morena 12, 00118 Roma. L' Archivio di Casa Madre (ACM) di Somasca di Vercurago è costituito sezione staccata dell' Archivio Generalizio dell' Ordine dei Chierici Regolari Somaschi e va a ricadere sotto la competenza e la tutela dell' Archivista Generale pro tempore, d' intesa con il Superiore pro tempore di Casa Madre.

Art. 2 L' AGCRS è formato dall' insieme della documentazione e degli scritti della Curia Generale, degli Enti ecclesiastici dipendenti da essa e di singole persone e istituzioni, fatti pervenire in deposito, in donazione o a qualsiasi titolo giuridico. Ai proprietari degli archivi che confluiscono nell' AGCRS viene garantita la piena e continua proprietà del materiale depositato, nonché la disponibilità d' uso, in conformità alle norme in materia archivistica, sia canoniche che civili, e ad accordi particolari, purché non contrastanti con esse. Salvo dichiarazione diversa, i depositi rimangono inoltre sempre a piena disposizione dell' Ente o della persona depositante, compresa la facoltà di richiamare in sede il proprio archivio.

Fini istituzionali

Art. 3 L' AGCRS è creato per i seguenti fini istituzionali:

1. ottemperare al can. 491 § 2 CJC, con riferimento all' Ordinario, ossia il Preposito Generale dell' Ordine;
2. provvedere a custodire con la massima cura (can. 486 § 1 CJC) tutta la documentazione di proprietà dell' AGCRS o in esso depositata a qualsiasi titolo;
3. salvaguardare il patrimonio documentario in suo possesso o soggetto alla sua tutela, tenendo in somma considerazione la sua natura di bene culturale che gli è propria e adeguandosi alle disposizioni di legge, sia ecclesiastiche che civili, nonché ai suggerimenti dell' archivio-

economia circa i locali, le tecniche e le strutture necessarie, per garantire a tale patrimonio la massima sicurezza e la difesa da ogni forma di pericolo e di degrado;

4. predisporre e mettere a disposizione attrezzature atte a favorire la ricerca storica;

5. favorire la consultazione la maggior parte possibile di documenti, tenendo sempre conto delle disposizioni canoniche e civili, di un giudizio di opportunità riservato all' Ordinario, ossia il Preposito Generale pro tempore dell' Ordine e secondo le disposizioni di apposito Regolamento;

6. organizzare, direttamente o in collaborazione con altri, convegni, mostre, borse di studio, corsi e seminari di archivistica generale e speciale o di storia ecclesiastica locale;

7. curare l' eventuale edizione di documenti;

8. tutelare tutti gli archivi periferici dell' Ordine, fornendo i suggerimenti, le consulenze e la collaborazione necessarie alla realizzazione del disposto del can. 491 § 1 CJC, con riferimento all' Ordinario, ossia il Preposito Generale pro tempore dell' Ordine;

9. attivare tutte le possibili forme di acquisizione e recupero di documentazione dispersa o in possesso di altri archivi o di privati, ma originariamente appartenente all' AGCRS stesso, ad enti ecclesiastici periferici dell' Ordine.

Gestione

Art. 4 Responsabile della gestione tecnico-amministrativa dell' AGCRS – sezione storica e della sezione staccata di ACM è il Direttore, il quale rappresenta a tutti gli effetti l' Archivio anche nei rapporti con l' autorità civile e risponde del suo operato direttamente al Preposito Generale.

Art. 5 Il Consiglio archivistico generale collabora e coadiuva, con funzione consultiva, il Direttore dell' AGCRS – sezione storica, per il conseguimento dei fini istituzionali di cui all' art. 3. Il Consiglio è composto da: il Cancelliere Generale, il Direttore dell' AGCRS – sezione storica, l' Economo Generale. Tutti i componenti del Consiglio sono nominati dal Preposito Generale e rimangono in carica per il tempo del suo mandato.

Art. 6 Il Consiglio dovrà essere convocato dal Cancelliere Generale pro tempore non meno di due volte all' anno ed ogni qualvolta che, a giudizio del Direttore stesso o del Preposito Generale, sia opportuno acquisirne il parere.

Compiti del Direttore

Art. 7 Il Direttore dell' AGCRS – sezione storica deve essere in possesso della preparazione specifica, competenza e titoli previsti dalle leggi canoniche ed è nominato dal Preposito Generale.

Art. 8 Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali il Direttore dell' AGCRS – sezione storica è dotato di piena autonomia gestionale; predispose ogni anno il bilancio preventivo e quello consuntivo e li sottopone al Preposito Generale per l' approvazione.

Art. 9 Il Direttore, su delega del Preposito Generale, deve impegnarsi a conseguire i fini istituzionali dell' AGCRS – sezione storica, di cui all' art. 3 del presente Statuto. In particolare deve:

a. conservare, valorizzare, dare in consultazione, secondo le modalità fissate dal Regolamento, i documenti appartenenti all' AGCRS – sezione storica o ad esso affidati;

b. esercitare la tutela sugli archivi periferici dell' Ordine quale Incaricato generale per gli archivi periferici dell' Ordine, nel rispetto e salvaguardia della autorità dei Superiori Maggiori e

degli incaricati ad essi preposti.

Art. 10 Il direttore è abilitato ad accogliere in deposito temporaneo o perpetuo presso l' AGCRS – sezione storica gli archivi periferici dell' Ordine o di privati che ne facciano richiesta, salva la proprietà e piena disponibilità in favore dei depositanti.

Art. 11 Il Direttore, su delega del Preposito Generale e in base al can. 491 § 3 CJC, con riferimento all' Ordinario, ossia il Preposito Generale dell' Ordine, cura e richiede che in tutti gli archivi periferici dell' Ordine vi sia una corretta applicazione delle disposizioni ecclesiastiche generali (cfr. per esempio il can. 535 §§ 4 e 5 CJC) e particolari.

Art. 12 Spetta al Direttore dell' AGCRS – sezione storica assicurare uniformità nell' applicazione delle leggi e delle disposizioni in materia archivistica oltre che emanare direttive vincolanti, previa la ratifica del Preposito Generale: sugli interventi di conservazione, riordino, inventariazione, apertura al pubblico e consultazione degli archivi periferici dell' Ordine; sulla ristrutturazione edilizia dei depositi; sulle richieste di contributi. Sempre il Direttore dell' AGCRS – sezione storica è tramite tra i proprietari o possessori a vario titolo di archivi periferici dell' Ordine e il Preposito Generale o l' autorità civile; per tale motivo ogni detentore di archivi periferici dell' Ordine sarà tenuto a informarlo di qualsiasi iniziativa e ad attuarla dopo averne avuto il consenso scritto, con la ratifica del Preposito Generale.

Art. 13 Nel caso in cui gli archivi periferici dell' Ordine siano in pericolo di spogliazione, di degrado o di distruzione, il Direttore dell' AGCRS – sezione storica può intervenire, previo il consenso scritto del Preposito Generale e comunicazione ai rispettivi Superiori Maggiori delle strutture interessate, disponendo il deposito coatto di tali archivi nel luogo ritenuto più idoneo e per il tempo necessario. In questi casi non viene comunque pregiudicato il diritto di proprietà dei singoli enti o persone.

Art. 14 Al Direttore dell' AGCRS spetta indicare, sentite le parti eventualmente interessate, i luoghi e le modalità di conservazione degli archivi periferici dell' Ordine di enti soppressi o che hanno cessato definitivamente la propria attività.

Disposizioni finali

Art. 15. Per quanto non espressamente menzionato nel presente Statuto si rimanda allo Schema-tipo di Regolamento degli Archivi ecclesiastici italiani, al Regolamento dell' AGCRS e alle disposizioni canoniche in materia, sia di diritto proprio che comune.

Roma,

L. S.

p. Nieto Sepulveda José Antonio crs., *Preposito Generale*

p. Bussi Roncalini Augusto crs., *Cancelliere Generale*